



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

**DECRETO CONCERNENTE LA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA PREVISTA DALL'ARTICOLO 21, COMMI 4-TER E SEGUENTI, DEL DECRETO-LEGGE DEL 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DEL 10 AGOSTO 2023, N. 112**

## **IL MINISTRO**

**VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» (di seguito, anche «**CAD**»);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative (di seguito, anche «**Istituzioni Scolastiche**» o «**Istituzioni**»);

**VISTA** altresì la Legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

**VISTI** il Decreto-Legge del 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*» che ha istituito il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché il Decreto-Legge dell'11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 16 dicembre 2022, n. 204, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, anche «**Ministero**» o «**MIM**»);

**VISTO** il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76, e, in particolare, l'articolo 3 che ha istituito l'Anagrafe Nazionale degli Studenti (di seguito anche «**ANS**») per il primo e secondo ciclo di istruzione;

**VISTO** altresì il Decreto Ministeriale del 25 settembre 2017, n. 692, che ha riordinato in un unico provvedimento la normativa di carattere secondario adottata nel tempo per la gestione dell'ANS;



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

**VISTO** l'articolo 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe Nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

**CONSIDERATO** che, già da diversi anni, il Ministero mette a disposizione di studenti e famiglie molteplici servizi digitali ai quali è possibile accedere attraverso diversi punti di accesso, quali, a titolo esemplificativo, il Servizio «Iscrizioni Online» e il Servizio per i pagamenti telematici «Pago In Rete»;

**TENUTO CONTO** che con il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonché dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4);

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

**VISTO** il Decreto-Legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle «*Linee guida per l'orientamento*» (di seguito, anche «**Linee Guida**»), relative alla «*Riforma del sistema di orientamento*» attuata nell'ambito della «*Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», avente a oggetto la valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti, la riduzione della dispersione scolastica, nonché l'agevolazione dell'accesso alle opportunità formative dell'istruzione terziaria;

**VISTO** il Decreto-Legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

**VISTO** l'Atto di Indirizzo politico-istituzionale adottato con Decreto del Ministero del 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del MIM per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, tra le quali rientrano la valorizzazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, il potenziamento dell'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in chiave orientativa, la garanzia del diritto allo studio, nonché il consolidamento di una coscienza civica;

**CONSIDERATO** che il Ministero intende altresì proseguire con il percorso di riforma dell'orientamento previsto dal PNRR, volto a ridefinirne l'organizzazione e le modalità di



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

gestione nell'ottica di contrastare la dispersione scolastica e potenziare il raccordo tra scuola, mondo del lavoro e caratteristiche sociali, economiche e culturali dei territori di appartenenza;

**CONSIDERATO** che, al fine di dare seguito ai suddetti obiettivi, il MIM ha avviato il «Piano di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle Scuole», presentato in data 20 aprile 2023 dal Ministro Valditara al Consiglio dei Ministri, che prevede, in particolare, l'istituzione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «**Piattaforma**»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni (di seguito, anche «**Servizi Digitali**» o «**Servizi**»);

**VISTO** il Decreto-Legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*» convertito, con modificazioni, dalla Legge del 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il MIM promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 21, comma 4-*quinqüies*, del suddetto Decreto-Legge, dispone che «*Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma*»;

**CONSIDERATO** che, in linea con quanto previsto dal suddetto Decreto-Legge, il MIM procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «**Decreto**»);

**CONSIDERATO** che, in fase di primo rilascio, sono messi a disposizione tramite la Piattaforma i Servizi Digitali «E-Portfolio» (ad eccezione delle sezioni «Capolavoro dello Studente», «Autovalutazione dello Studente» e «Documenti» che saranno attivate in un momento successivo) e «Docente Tutor» (ad eccezione della sezione «Bacheca» che sarà attivata in un momento successivo) e che la Piattaforma medesima sarà progressivamente implementata con ulteriori Servizi, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi già esistenti per la gestione delle attività istituzionali del Ministero e delle Istituzioni Scolastiche;

**TENUTO CONTO** che tra i Servizi di prossima implementazione figura anche il Servizio Digitale Gite Scolastiche, il quale mira ad agevolare la partecipazione a viaggi d'istruzione e visite didattiche da parte di studenti e studentesse;

**CONSIDERATO** che il Servizio Digitale E-Portfolio mira a supportare e accompagnare gli studenti e le famiglie durante l'intero percorso di istruzione, rappresentando uno strumento di innovazione tecnica e metodologica da utilizzare nel rispetto della vigente normativa in materia di orientamento, anche digitalizzando e sviluppando quanto già previsto dalle norme di settore, quali:

- Decreto Legislativo del 14 gennaio 2008, n. 21, recante «*Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità*»



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato» e, in particolare, l'articolo 3 rubricato «Percorsi di orientamento»;*

- Decreto Legislativo del 14 gennaio 2008, n. 22, recante *«Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;*
- Legge del 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, secondo cui *«Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente [...]» e comma 30, ai sensi del quale «Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente»;*
- Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, recante *«Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato» e in particolare:*
  - articolo 1, comma 6, ai sensi del quale *«L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi»;*
  - articolo 9, commi 1 e 2, secondo cui *«1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione»;*
  - articolo 21, comma 2, ai sensi del quale *«Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In un'apposita sezione sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro»;*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1966, n. 362, recante *«Norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media» e, in particolare:*



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

- articolo 2, comma 2: *«Il consiglio di classe, infine, esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame»;*
- articolo 11, comma 5: *«La sottocommissione verifica, e, se necessario, integra, infine, il consiglio orientativo sulle scelte successive, motivandolo con un parere non vincolante sulle loro capacità ed attitudini» (comma 1) e che «Il giudizio complessivo ed il consiglio orientativo, di cui al primo comma del presente articolo, sono trascritti nel libretto scolastico istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859»;*
- Nota del MIM del 10 febbraio 2023, n. 4608, recante *«Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente»*, secondo cui *«Per l'a.s. 2022/23 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 agosto 2020, n. 88, nelle more della definizione della Piattaforma digitale unica e dell'E-portfolio orientativo personale delle competenze previsti dalle Linee guida per l'orientamento adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, in considerazione della quale potranno esserne disposte modifiche e implementazioni»;*

**CONSIDERATO** che il Servizio Digitale Docente Tutor mira a garantire un effettivo supporto a favore di studenti e studentesse nel percorso di studi, da parte del Docente Tutor, nonché ad agevolare l'esercizio dei compiti attribuiti al medesimo, anche digitalizzando e sviluppando quanto già previsto dalle norme di settore, quali:

- Linee Guida e, in particolare, i paragrafi 8.3 e 11, che definiscono le funzioni e i compiti attribuiti al Docente Tutor;
- Legge del 26 dicembre 2022, n. 197 e, in particolare, l'articolo 1, comma 561, con cui è stato istituito il *«Fondo per la valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica»;*
- Decreto del MIM del 5 aprile 2023, n. 63, recante *«Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico»* e, nello specifico, dei docenti chiamati a svolgere funzioni di tutor e di orientamento;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019 - 2021, sottoscritto in data 14 luglio 2014 tra ARAN e organizzazioni sindacali;

**CONSIDERATO** che il Servizio Digitale Gite Scolastiche consente alle famiglie di studenti e studentesse di presentare la candidatura ai fini dell'ottenimento del contributo economico per la partecipazione a viaggi d'istruzione e visite didattiche, anche digitalizzando e sviluppando quanto già previsto dalle norme di settore, quali:

- Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6, recante *«le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche»* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1,



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

secondo cui «Sulla base di apposito avviso pubblico, da adottarsi con Decreto del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente Direttiva, saranno individuate le Istituzioni Scolastiche ed educative statali beneficiarie delle risorse finanziarie, secondo criteri oggettivi e trasparenti indicati nell'Avviso stesso»;

- Legge del 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, che individuano le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima Legge;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare l'articolo 1, comma 601, secondo periodo, secondo cui affluiscono al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» «[...] l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875 [...]»;
- Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503, che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge del 18 dicembre 1997, n. 440, che, a seguito di rimodulazioni, per l'anno 2023, ammonta ad euro 77.393.720,69;

**CONSIDERATO** che i Servizi Digitali sono erogati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «**GDPR**»), del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «**Codice privacy**» o «**Codice**») e del CAD;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che consente il trattamento qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

**TENUTO CONTO** che, nell'ambito dei Servizi suindicati, il trattamento dei dati personali viene realizzato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 4-ter - 4-sexies del Decreto-Legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» convertito, con modificazioni, dalla Legge del 10 agosto 2023, n. 112, nonché dal presente Decreto e dalle norme di settore sopra richiamate;

**VISTI** altresì l'articolo 96 del Codice e la Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 6 marzo 2017, n. 8515, in tema di trattamento dei dati personali di studenti da parte delle Istituzioni Scolastiche per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale;



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

**CONSIDERATO** che il Ministero ha predisposto e approvato appositi documenti di valutazione di impatto – ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e delle «*Linee Guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del Regolamento 2016/679*», adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati il 4 aprile 2017, e successivamente emendate il 4 ottobre 2017 – relativi alla Piattaforma e ai Servizi Digitali E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche;

**CONSIDERATO** che al presente decreto è allegato anche un documento contenente specifiche funzionali e tecniche della Piattaforma e dei Servizi suindicati (di seguito, anche «**Allegato Tecnico**» o «**Allegato**»), tra le quali, in particolare, i dettagli relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli standard tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità adottate, nonché alle condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati personali;

**TENUTO CONTO** che il presente Decreto potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni anche per quel che riguarda l'attivazione di ulteriori Servizi, in ragione della progressiva evoluzione delle infrastrutture informatiche e della conseguente possibile implementazione nell'offerta di Servizi Digitali;

**VISTA** la nota prot. n. 1689 del 29 settembre 2023, con la quale il Ministero ha trasmesso al Garante per la Protezione dei Dati Personali lo schema di Decreto concernente la disciplina sul trattamento dei Dati Personali effettuato nell'ambito della Piattaforma e dei Servizi Digitali, al fine di richiedere un parere ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lett. c), del GDPR;

**VISTO** il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 468 del 10 ottobre 2023;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali rappresentative;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*«Valore delle premesse e degli allegati»*

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico al presente Decreto, che disciplina profili tecnici e funzionali della Piattaforma e dei Servizi Digitali E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, insieme ai documenti allo stesso allegati («A. Matrice dei dati personali» e «B. Basi dati per finalità di monitoraggio»), costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto medesimo.

### **Articolo 2**

*«Definizioni»*

1. Ai fini del presente Decreto e del relativo Allegato Tecnico, valgono le seguenti definizioni:
  - a) «**Piattaforma**»: canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
  - b) «**Servizio Digitale**»: qualsiasi servizio di una pubblica amministrazione fruibile a distanza per via elettronica;



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

- c) «**Servizio E-Portfolio**»: Servizio Digitale, attivato all'interno della Piattaforma, che consente di visualizzare i dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studente e studentesse;
- d) «**Docente Tutor**»: docente che, su base volontaria, si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni di tutor, consistenti nel coordinare e promuovere le attività educative per personalizzare l'istruzione negli studenti del triennio conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado;
- e) «**Servizio Docente Tutor**»: Servizio Digitale, attivato all'interno della Piattaforma, utilizzabile in via facoltativa dal Docente Tutor per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti;
- f) «**Servizio Gite Scolastiche**»: Servizio Digitale mediante il quale, previa ripartizione delle risorse fra le Istituzioni Scolastiche da parte del Ministero, le famiglie degli studenti che intendono beneficiare di un bonus per la partecipazione a viaggi d'istruzione e visite didattiche, possono presentare le proprie candidature ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Istituzioni medesime;
- g) «**Istituzioni Scolastiche**»: istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché scuole paritarie.

## **Articolo 3**

### *«Oggetto e finalità della Piattaforma»*

1. La Piattaforma rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche, interoperabile con i relativi sistemi informativi, come previsto dall'articolo 21, comma 4-ter, del Decreto-Legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 10 agosto 2023, n. 112.
2. La Piattaforma è in particolare interconnessa con l'ANS di cui al Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76, e al Decreto Ministeriale del 25 settembre 2017, n. 692, nonché, allorquando diventerà operativa, con l'ANIST, istituita dall'articolo 62-*quater* del CAD.
3. Al fine di garantire il sostegno del diritto allo studio e un effettivo supporto a studenti e studentesse nel percorso di crescita e nello sviluppo delle competenze, nonché di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti e di ottimizzare il lavoro del Ministero e delle Istituzioni, la Piattaforma mette a disposizione appositi Servizi Digitali.
4. All'interno della Piattaforma è inoltre disponibile una funzione di assistenza tecnica, volta a supportare studenti e genitori/esercanti la responsabilità genitoriale, nonché docenti e docenti tutor, nella gestione di eventuali problematiche tecniche riscontrate nell'utilizzo della Piattaforma e dei relativi Servizi Digitali, specificamente descritta nell'Allegato Tecnico.

## **Articolo 4**

### *«Accesso all'area privata della Piattaforma»*





# *Ministero dell'istruzione e del merito*

1. Da un punto di vista strutturale, la Piattaforma è composta da un'area pubblica e un'area privata.
2. L'area pubblica è accessibile, tramite sito web dedicato, a qualunque soggetto interessato e riporta le informazioni generali sulla Piattaforma e sui relativi Servizi Digitali, ai fini informativi.
3. L'area privata è accessibile previa procedura di identificazione e autenticazione informatica, secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, alle seguenti categorie di Utenti: (i) studente di età superiore a dieci anni, frequentante la scuola secondaria di primo e di secondo grado; (ii) genitore/esercente la responsabilità genitoriale; (iii) docente; (iv) docente tutor; (v) dirigente scolastico/coordinatore; (vi) personale amministrativo di segreteria scolastica; (vii) personale amministrativo della Direzione competente per materia del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4. L'accesso all'area privata della Piattaforma consente agli Utenti suddetti di poter fruire dei Servizi Digitali E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, secondo specifici profili di autorizzazione definiti all'interno dell'Allegato Tecnico.
5. Nello specifico, l'Allegato individua gli Utenti autorizzati ad accedere ai Dati Personali resi disponibili mediante la Piattaforma e i Servizi Digitali, nonché le tipologie di Dati Personali trattati e le operazioni eseguibili da parte di ciascuna categoria di Utente rispetto ai medesimi Dati quali, in particolare, l'inserimento, la modifica e/o la visualizzazione, in conformità ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) del GDPR.

## **Articolo 5**

### *«Servizi Digitali»*

1. Il presente Decreto disciplina il Trattamento dei Dati Personali eseguito nell'ambito della Piattaforma e dei relativi Servizi Digitali E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche.
2. E-Portfolio costituisce un Servizio Digitale facoltativo che consente di visualizzare i Dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studenti e studentesse, al fine di accompagnare e supportare i medesimi, in chiave orientativa, nelle scelte formative e professionali. Tale Servizio consente di prendere visione, tra le altre, delle informazioni già contenute nella Certificazione delle Competenze e nel Curriculum dello Studente di cui alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107 e al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, agli articoli 9 e 21 del medesimo Decreto, nonché nel Consiglio di Orientamento di cui al D.P.R. del 31 dicembre 1966, n. 362, digitalizzando e sviluppando quanto già previsto dalle norme di settore.
3. Docente Tutor costituisce un Servizio Digitale facoltativo volto ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati al docente che ricopre il ruolo di Docente Tutor, al fine di supportare studenti e studentesse nel percorso di studi e nella compilazione dell'E-Portfolio, anche digitalizzando e sviluppando quanto già previsto dalle norme di settore quali, in particolare, i paragrafi 8.3. e 11 delle Linee Guida, l'articolo 1, comma 561, della Legge del 26 dicembre 2022, n. 197 e il Decreto del MIM del 5 aprile 2023, n. 63. L'utilizzo del Servizio Docente Tutor consente, tra l'altro, di calendarizzare i colloqui tra il Docente Tutor e gli Utenti studente e genitore. All'interno della Sezione «Calendario» del Servizio



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Docente Tutor, gli Utenti docente tutor, studente e genitore saranno gli unici ad avere accesso alle informazioni relative alla pianificazione dei colloqui tra i medesimi.

4. Gite Scolastiche costituisce un Servizio Digitale facoltativo volto a consentire la più ampia partecipazione di studenti e studentesse a viaggi d'istruzione e visite didattiche, mediante il riconoscimento di contributi economici o altre tipologie di benefici. In particolare, il suddetto Servizio, previa ripartizione delle risorse fra le Istituzioni Scolastiche, consente la presentazione delle domande, da parte delle famiglie, per l'ottenimento del contributo di partecipazione a viaggi d'istruzione e visite didattiche da parte di studenti e studentesse, ai sensi della Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6 e delle fonti citate in premessa.
5. La Piattaforma sarà inoltre implementata con ulteriori Servizi, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi già esistenti per la gestione delle attività istituzionali del Ministero e delle Istituzioni Scolastiche.
6. I Servizi di cui al comma 5 saranno disciplinati dal Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare.

## **Articolo 6**

### *«Soggetti coinvolti nel Trattamento dei Dati Personali»*

1. Il Ministero e le Istituzioni trattano i Dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto dell'articolo 21, comma 4-ter, del Decreto-Legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 10 agosto 2023, n. 112.
2. In particolare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è Titolare del Trattamento dei dati personali per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) gestione e manutenzione tecnica della Piattaforma;
  - b) gestione degli accessi alla Piattaforma;
  - c) erogazione del servizio di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del presente Decreto;
  - d) ripartizione dei contributi economici fra le Istituzioni Scolastiche nell'ambito del Servizio Digitale Gite Scolastiche. A tal fine, il Ministero trasmette all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per ogni Istituzione Scolastica, l'elenco dei codici fiscali degli studenti frequentanti, previa cifratura dei codici meccanografici delle relative Istituzioni associate. L'INPS, a sua volta, trasmette al Ministero dati aggregati, specificamente individuati nell'Allegato Tecnico al presente Decreto;
  - e) monitoraggio e governo generale della Piattaforma, anche al fine di verificare l'efficacia dei Servizi messi a disposizione di famiglie e studenti;
  - f) supporto alle proprie decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, promozione dell'accelerazione del processo di digitalizzazione delle Istituzioni Scolastiche, nonché miglioramento della qualità dei Servizi erogati nel sistema istruzione.
3. Nell'ambito delle finalità di cui alle suindicate lettere a), b), c) e d), il Ministero tratta Dati Personali dei singoli Utenti solo ove strettamente necessario, nel rispetto del principio di



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR, e secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico.

4. Nell'ambito delle finalità di cui alle suindicate lettere e) e f), il Ministero visualizza esclusivamente dati aggregati secondo le procedure indicate nell'Allegato, organizzati in *report* e aventi ad oggetto esclusivamente metriche e indicatori relativi a profili tecnici e organizzativi connessi all'utilizzo della Piattaforma, come riportati nell'Allegato Tecnico.
5. Ove dovesse rendersi strettamente necessario, il Ministero, nei casi previsti dalla legge, è inoltre autorizzato ad accedere ai Dati Personali trattati nell'ambito della Piattaforma, al fine di: (i) soddisfare richieste ricevute dalle competenti Autorità giudiziarie e forze di polizia; (ii) effettuare segnalazioni nei confronti delle competenti Autorità.
6. Spetta alle Istituzioni Scolastiche la titolarità dei Trattamenti realizzati ai fini dell'erogazione dei singoli Servizi Digitali E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, ciascuna rispetto alla propria utenza di riferimento. In tale ambito, il Ministero dell'Istruzione e del Merito agisce quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, nell'attività di gestione dell'infrastruttura attraverso la quale le Istituzioni Scolastiche erogano i Servizi medesimi.
7. La Sogei S.p.A., in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quale: (i) Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo; (ii) Sub-Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Potranno accedere ai Dati Personali, nel rispetto delle finalità del Trattamento, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dai Titolari e dai Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice *privacy*, nonché gli Amministratori di Sistema individuati e nominati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ciascuno limitatamente alle proprie attribuzioni.

## **Articolo 7**

*«Fonti dei dati e sistemi di alimentazione»*

1. La Piattaforma e i relativi Servizi Digitali sono alimentati attraverso le seguenti operazioni:
  - a) interconnessione con sistemi informativi afferenti al mondo dell'istruzione, sulla base dei flussi e delle interazioni descritte all'interno dell'Allegato Tecnico;
  - b) caricamento di Dati ulteriori da parte degli Utenti, qualora non disponibili con la modalità di cui alla precedente lettera a), nei casi individuati dall'Allegato Tecnico, che descrive nel dettaglio le tipologie di Dati trattati nell'ambito di ciascun Servizio e le relative fonti.

## **Articolo 8**

*«Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza»*

1. I Servizi Digitali sono messi a disposizione di famiglie e studenti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR, del Codice e del CAD.



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

2. Il Trattamento dei Dati Personali posto in essere è conforme alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
3. Al fine di garantire i principi di cui sopra, il Ministero implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, al fine di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui Dati sono coinvolti nelle attività di Trattamento oggetto del presente Decreto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del GDPR e dal Codice. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'Allegato Tecnico al presente Decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei Dati, la sicurezza dei Servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonché il rispetto dei principi di protezione dei Dati per impostazione predefinita e per progettazione.
4. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal Trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
5. Le misure di sicurezza sono periodicamente aggiornate e verificate anche a fronte dello stato dell'arte tecnologico.
6. I Dati Personali oggetto di Trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

### **Articolo 9**

#### *«Tutela dei diritti e della libertà fondamentali»*

1. Il Trattamento dei Dati Personali nell'ambito della Piattaforma e dei relativi Servizi Digitali è eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
2. La Piattaforma, con riferimento ai singoli Servizi, acquisisce i Dati di volta in volta indispensabili alla fruizione degli stessi, come individuati nell'Allegato Tecnico.
3. Nell'ambito della Piattaforma e dei relativi Servizi Digitali, sono trattati i soli Dati comuni degli Utenti e non è richiesto il conferimento di Dati riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. L'eventuale conferimento di tali Dati, da parte degli Utenti, può avvenire esclusivamente su base volontaria, all'interno dei campi di testo a compilazione libera specificamente indicati nell'Allegato Tecnico.
4. Il Ministero, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente Decreto, e le Istituzioni, in qualità di Titolari autonomi del Trattamento ai sensi del successivo comma 6, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono informative agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il Trattamento dei Dati Personali effettuato nell'ambito della Piattaforma e dei singoli Servizi Digitali.
5. I Titolari garantiscono agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e ss. del GDPR.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

## **Articolo 10**

### *«Conservazione dei Dati Personali»*

1. La Piattaforma conserva i Dati Personali caricati direttamente dagli Utenti per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'articolo 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'interno dell'Allegato Tecnico. I tempi di conservazione variano in base al tipo di Dato trattato e alla finalità del trattamento.
2. Nel caso in cui dovessero verificarsi episodi per i quali potrebbe rendersi necessario presentare una segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie, i Dati di cui al precedente comma potranno essere conservati secondo modalità tecniche che saranno individuate in considerazione delle peculiarità del caso specifico e, in ogni caso, per il periodo strettamente necessario. Ai fini di tale conservazione saranno adottate apposite e ulteriori garanzie per i diritti degli interessati.

## **Articolo 11**

### *«Disposizioni finali»*

1. Il presente Decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sulla sezione «*Amministrazione Trasparente*» del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. I Servizi Digitali Docente Tutor e E-Portfolio saranno operativi a partire dalla data di cui sopra, fatta eccezione per le seguenti sezioni che saranno attivate in un momento successivo:
  - con riferimento al Servizio E-Portfolio, sezioni «Capolavoro dello Studente», «Autovalutazione dello Studente» e «Documenti», previsti ai punti (C), (D) ed (E) del paragrafo 3.1 dell'Allegato;
  - con riferimento al Servizio Docente Tutor, sezione «Bacheca», prevista al punto (D) del paragrafo 4.1 dell'Allegato.
3. Il Servizio Gite Scolastiche sarà attivato nel corso dell'a.s. 2023/2024, in tempo utile per il suo utilizzo nell'ambito dell'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche che si svolgeranno nel corso del suddetto a.s.
4. Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all'articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione.
5. Con appositi decreti direttoriali potranno essere: (i) apportate modifiche e integrazioni al presente Decreto che non incidano sugli aspetti essenziali del trattamento dei Dati Personali ivi disciplinati; (ii) adottati, in attuazione del presente Decreto, atti amministrativi o accordi che non comportino trattamenti di Dati Personali ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dal Decreto medesimo.

IL MINISTRO

*Prof. Giuseppe Valditara*